



SSM – Struttura Territoriale Abruzzo

Corso D24104 - Il Processo Civile dopo la Riforma Cartabia


L'Aquila, 5 aprile 2024

dott.ssa Maura Manzi

Il procedimento semplificato di cognizione



la domanda si introduce con ricorso;



per fatti di causa non controversi;



è fondata su prova documentale o di pronta soluzione;



richiede una istruttoria non complessa.

Art. 281 decies c.p.c.

- comma 1: **IPOTESI OBBLIGATORIA** (al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1 la causa **DEVE** essere introdotta con il rito semplificato)

«non complessità della lite e dell'istruzione probatoria»

- deve ritenersi che ai fini della complessità dell'istruttoria non sia sufficiente la richiesta di assunzione di una o più prove testimoniali o di una ctu
- l'istruttoria è complessa in presenza di un significativo numero di richieste istruttorie che rende necessaria la fissazione di un ampio e articolato calendario del processo.

al procedimento semplificato si applica l'art. 183, comma 4, c.p.c. (calendario del processo)?

▪ **l'art. 81-bis, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.c. è stato abrogato**

▪ **nella disciplina del rito semplificato non c'è rinvio all'art. 183, comma 4, c.p.c.**

- comma 2: **IPOTESI FACOLTATIVA** («Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda **PUÒ** sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato»)

C'è sempre la valutazione del giudice in sede di prima udienza

Lo schema del correttivo prevede che alla norma sia aggiunta la precisazione «anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma»

E se la domanda è introdotta con il rito ordinario nei casi in cui il rito semplificato è obbligatorio?

Il giudice quale provvedimento deve assumere e quando?

- No alla tesi della inammissibilità della domanda;
- Preferibile la soluzione favorevole, al più, al mutamento di rito;
- Il mutamento di rito non può essere però disposto con il decreto 171-bis cod. proc. civ.;
- Con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice «*indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo...alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato*»;
- All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies;
- Valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, infine, **il giudice potrebbe anche NON DISPORRE il mutamento di rito...**



Corte Costituzionale, 26/11/2020, n.253

In tema di rito sommario di cognizione, se con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale", il giudice adito deve poter disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., che impone, invece, al giudice adito di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015 (Rv. 633965 - 01)

L'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "*ipso iure*" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte



Introduzione della causa con rito ordinario, anziché con procedimento semplificato «obbligatorio»

Si pongono problemi di decadenza, quale conseguenza dell'erronea scelta del rito?

- Il procedimento semplificato non è un rito speciale ma un rito «alternativo» al procedimento ordinario di cognizione, come lo era il procedimento sommario;
- Non appare «necessario» applicare all'ipotesi in esame le conclusioni raggiunte a proposito dell'art. 426 c.p.c., tanto più che anche in ipotesi di semplificato «obbligatorio», il giudice potrebbe anche non disporre il mutamento di rito da ordinario in semplificato (o, al contrario, disporre il mutamento di rito da semplificato in ordinario)

Focus: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (1/2)



→ il legislatore non ha modificato l'art. 645 che fa ancora riferimento esclusivamente alla proposizione dell'opposizione con «atto di citazione»

**Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022
(Rv. 666316 - 01)**

L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Focus: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (2/2)

Schema decreto correttivo

«645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.»;

«In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo per comparire»

■ ALL'ART. 281 DECIES: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche alle **opposizioni previste dagli articoli 615 primo comma, 617 primo comma e 645**»

→ **è necessaria la previsione? E per le opposizioni successive all'esecuzione?**

Relazione illustrativa

«si interviene sull'articolo 645 sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», alla luce del fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso [...]»

Per le opposizioni esecutive, la relazione menziona l'opposizione a precetto e le opposizioni preventive all'esecuzione e agli atti esecutive

Le preclusioni a carico delle parti

- **Convenuto:** Art. 281-undecies, commi 3 e 4, c.p.c.: Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di **decadenza** deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
- Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di **decadenza**, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.



Termine per le preclusioni: dieci giorni per la costituzione in giudizio ex art. 281 undecies comma 2

A seguito del mutamento di rito, si riaprono ex lege i termini per l'attività assertiva e probatoria a favore di tutte le parti

(cfr. art. 281 duodecies co. 1; Cass. 13879/2020)

Attore: quali preclusioni per l'eventuale *recoventio recoventionis*?



Art. 281-duodecies, comma 3, c.p.c.

«Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.»

Nel rito ordinario l'eventuale proposizione della *recoventio recoventionis* è prevista dal 171 *ter* c.p.c e dunque va affrontata nelle memorie integrative

Nel rito semplificato non abbiamo memorie mentre il termine ex art. 281-duodecies, comma 4, riguarda la possibilità di «precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti»



La soluzione è rinvenuta nell'art. 101, comma 2, primo periodo, c.p.c., con la concessione all'attore della possibilità di proporre, nel corso dell'udienza, la domanda che sia conseguenza delle difese della parte convenuta.

Sul tema interviene il decreto correttivo che prevede l'aggiunta al comma 3, dopo le parole «le parti possono proporre» le seguenti: «**le domande e**»

La relativa preclusione matura in prima udienza

IL TERMINE PER LE NOTE EX ART. 281 DUODECIIES COMMA 4 C.P.C.

Art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c.

«*Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.*»

Quale nozione di «modifica della domanda»?

il rito semplificato è un processo a **cognizione piena**, che si conclude con sentenza idonea ad acquistare autorità di giudicato, quindi la modifica della domanda va intesa come

- allegazione di fatti costitutivi di diritti autodeterminati concorrenti a quelli posti a fondamento della domanda;
- Variazione del *quantum* della pretesa;
- Riqualficazione giuridica della fattispecie (Cass. SS.U.U. 2018)



- *Poteri di contestazione e di allegazione di nuovi fatti impeditivi, modificativi e estintivi della controparte;*

- *Poteri istruttori diretti e contrari*

Segue: IL TERMINE PER LE NOTE EX ART. 281 DUODECIES COMMA 4 C.P.C.

Cosa si intende per «giustificato motivo»?

- Interpretazione estensiva, giustificata dalla tutela del contraddittorio;
- Da escludere la sovrapposizione con l'art. 153 comma 2 c.p.c.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE**

Il Presidente della Sezione Decima civile,

sentiti i giudici della sezione X, ai fini di una sempre migliore collaborazione con il Foro, ritiene l'opportunità che venga reso pubblico il punto 8) del verbale della riunione che la Sezione X civile ha tenuto sulla c.d. "Riforma Cartabia" in data 14.3.2023.

**Verbale della riunione, in "videoconferenza Teams", della Sezione Decima civile
ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario in data 14.3.2023**

omissis


8) Il "giustificato motivo" per integrare le difese ex art. 281 duodecies c.p.c.: è opportuno per la nostra sezione "incentivare" il procedimento semplificato di cognizione?

"La Sezione all'unanimità osserva che l'effettiva tutela del contraddittorio, di cui al novellato art. 101 c.p.c., appare garantita dall'interpretazione estensiva del "giustificato motivo" di cui all'art. 281 duodecies, IV comma c.p.c., rendendo così ancora più effettivo il diritto di difesa delle parti anche nel procedimento semplificato di cognizione".

Milano, 16 marzo 2023

Il Presidente della Sezione X civile

dott. Damiano Spesa



Ordine degli avvocati



Tribunale di Palermo

PROTOCOLLO D'INTESA

Per giustificato motivo – ai sensi dell'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. - dovrà intendersi qualsiasi motivo, sia in senso oggettivo che soggettivo, secondo un'accezione molto ampia, occorrendo assicurare a ciascuna parte il diritto al contraddittorio e alla difesa, anche alla luce del principio codificato oggi nel novellato art. 101 co. 2 c.p.c.

Segue: IL TERMINE PER LE NOTE EX ART. 281 DUODECIES COMMA 4 C.P.C.

Schema decreto correttivo

al quarto comma, le parole: «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere» sono sostituite dalle seguenti: «Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede»;

Relazione illustrativa

Al quarto comma, poi, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove.

La modifica soddisfa l'esigenza di «individuare in modo più specifico e circostanziato i presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamente discrezionale. In questo modo, da un lato, vengono rimosse possibili situazioni di incertezza circa la possibilità di dare pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa; dall'altro, viene salvaguardata l'esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto.

SPUNTI DI RIFLESSIONE:

- il rito semplificato rappresenta oggi «il rito», favorendone il legislatore l'applicazione (nelle cause di competenza monocratica o collegiale, a prescindere dalla semplicità dell'istruttoria, nelle opposizioni, nelle ipotesi di connessione tra cause);
- si tratta di un processo a cognizione piena, il cui snodo centrale è la prima udienza, che ricalca il modello del vecchio 183 c.p.c.

«*Tutto cambia, ma in fondo tutto rimane com'è*»

*(B. Gambineri, rivista trimestrale *Questione e Giustizia*, n. 1/2023)*

GRAZIE!